

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono grato al diligente e sagace relatore, onorevole Pierantoni ed ai Camerati Besozzi e Boidi che hanno illuminato il concetto ispiratore di questa legge, in modo tale che mi dispensa dall'insistere ulteriormente.

La riforma delle società commerciali, iniziata con la legge Rocco del 1931, prosegue con questa legge che ha cercato di stabilire la disciplina dei sindaci delle società commerciali, in una materia in cui — come è stato osservato — non era stata data alcuna disciplina, dopo il codice di commercio del 1882.

Questa disciplina tende ad imporre quell'osservanza fondamentale delle regole e degli interessi superiori della società e dello Stato che erano stati trascurati, e pertanto a riportare anche le società commerciali nel clima nuovo creato dal Fascismo.

Appunto per questo e in vista di questi maggiori interessi, la legge ha distinto in tre grandi categorie le società commerciali; e mentre ha creduto lasciare nella vecchia disciplina quelle società commerciali di minore interesse, aventi fino ad un capitale di un milione, capitale come vedete molto modesto, per le ragioni che sono state esposte molto bene dall'onorevole Boidi, per quanto non lo abbiano completamente persuaso, e dall'onorevole Pierantoni, è intervenuta invece direttamente per le maggiori società, verso le quali l'interesse dello Stato è vivo, assiduo e pieno, quelle con capitale superiore a 5 milioni di lire; e per queste ha stabilito una serie di norme, che si accentrano intorno all'istituto dei revisori dei conti, per cui si costituisce un albo che deve contemplare unicamente coloro che hanno dimostrato, sia con l'esercizio professionale, sia con la capacità tecnica, sia con l'elevatezza della loro moralità, la capacità di compiere quel controllo che è richiesto dallo Stato per il corretto andamento delle società commerciali di importanza rilevante.

E questo si è cercato di mettere in luce con una serie di provvedimenti e di chiarire anche, dietro gli incitamenti degli onorevoli Boidi e Besozzi e di altri che si sono interessati alla legge, con alcuni emendamenti che sono stati concordati fra la Commissione e il Governo.

Invece, per le società di capitale medio, si è adottato il criterio di attribuire tale controllo, per esclusività, ai dottori in economia e commercio ed ai ragionieri, perchè tra essi sia scelto almeno un sindaco, quando i sindaci sono tre, o due sindaci quando sono cinque; e questo si è fatto anche perchè sia messa in giusto valore l'importanza di quella professione della economia e commercio e dei ragionieri che sorge ora con maggior compiutezza e che ha dietro di sé una tradizione gloriosa.

Chiariti così i fini della legge, mi sia consentito di dichiarare che ho creduto di accogliere alcuni emendamenti proposti e concordati con la Commissione, in quanto erano destinati ad illuminare ed a perfezionare il testo della legge; mentre non ho accolto talune modificazioni, proposte

principalmente dagli onorevoli Boidi e Besozzi, che ne avrebbero modificato il carattere o che potevano essere giudicate premature. (*Commenti*).

Il relatore ha illustrato con precisione gli emendamenti che sono stati accolti. Ed io non ripeterò le spiegazioni addotte. Non ho potuto invece accogliere quelle altre modificazioni a cui ho fatto cenno, per le ragioni che esporrò. Anzi tutto si sarebbe voluto che l'esclusione degli impiegati delle società, determinata nel caso contemplato nell'articolo 2, fosse stata estesa in modo generale a tutti gli impiegati pubblici e privati.

*Una voce*. Giustissimo!

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho creduto che tale riforma possa giudicarsi almeno prematura, poichè per estendere a tutti indistintamente i sindaci la esclusione sarà opportuno attendere che si sia formata una classe di professionisti veramente preparati...

*Una voce*. Ci sono già!

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. ...e in grado di adempiere ai delicati compiti relativi alla revisione sindacale.

Tuttavia ho ritenuto che un passo fin da ora si possa fare in questo senso; e perciò ho consentito che i sindaci da scegliersi tra gli iscritti negli albi degli esercenti la professione in materia di economia e commercio, ovvero la professione di ragionieri, non debbano essere impiegati in enti o aziende pubbliche o private di qualsiasi natura.

Così limitata, l'esclusione non mi pare che possa recare preoccupazioni, perchè rimane sempre possibile di scegliere gli altri sindaci anche fra coloro che siano impiegati.

Così si sarebbe voluto che fin da ora fossero state determinate con precisione le forme per dar luogo alle retribuzioni dovute ai sindaci, al fine di impedire che, con la libertà finora consentita in tale determinazione alle maggioranze delle società commerciali, si tendesse a limitare o a sminuire l'azione di controllo dei sindaci.

Nel concetto della nostra legge, il controllo dei sindaci deve essere pieno e assiduo; ma sarebbe stato dannoso voler fissare fin da ora, con regole prestabilite, la misura del compenso o le forme per determinarlo, compenso che è bene sia determinato in relazione ai singoli casi, che possono essere svariatiissimi.

La norma fissata nell'articolo 10 che fa obbligo all'assemblea, qualora non vi provvedano l'atto costitutivo e lo statuto, di stabilire la remunerazione prima della nomina, è sufficiente garanzia per il sindaco, il quale conosce preventivamente quale sarà il suo emolumento. Per una determinazione più precisa conviene prima lasciare orientare le società di fronte alle nuove regole stabilite dalla legge. L'esperienza non tarderà a indicare la via da seguire e allora sarà facile, a ragion venduta, in sede di legge o di regolamento, dare determinazioni più precise nella materia non puramente economica dei compensi e io non mancherò di studiare attentamente il problema.